



ORDINE  
degli AVVOCATI  
di ROVIGO

**CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI DI ROVIGO**

Sede dell'Ordine: Palazzo di Giustizia – Via Verdi, 2 – tel. 0425 22871-Fax 0425 27248

E-mail: [info@ordineavvocatirovigo.it](mailto:info@ordineavvocatirovigo.it)

Pec: [ord.avvocatirovigo@pec.it](mailto:ord.avvocatirovigo@pec.it)

Rovigo, 07.03.2023

Prot. 96/2023

*Care Colleghe e Cari Colleghi,*

*nelle scorse settimane si è tenuto un informale incontro tra il Consiglio dell'Ordine e i Magistrati della Sezione Civile del Tribunale di Rovigo ; nel corso della riunione sono state trattate alcune questioni connaturate all'entrata in vigore della riforma Cartabia che vi riassumo per sommi capi unitamente ai relativi primi orientamenti al fine della trattazione dei contenziosi.*

*1) Le modalità di trattazione scritta delle udienze, disposte con provvedimenti emessi sino al 31-12-2022 in forza di quanto previsto dall'art. 16 D.L. 221/2022, convertito dalla L. 15/2022, non saranno modificate alla luce di quanto dispone dall'1-1-2023 l'art. 127 ter c.p.c.*

*2) L'art. 281 duodecies, quarto comma, c.p.c. ("Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre a prova contraria") sarà interpretato con la massima latitudine, per cui i termini in questione saranno concessi dal giudice anche solo per esigenze di replica delle parti.*

*3) In adesione alla scelta del legislatore di privilegiare il rito semplificato per le controversie non particolarmente complesse, qualora la causa sia introdotta con rito ordinario (in particolare, artt. 163-171 ter c.p.c.), eseguite le verifiche preliminari stabilite dall'art. 171 bis c.p.c., il giudice potrà disporre (con il provvedimento da rendere alla scadenza del termine per la costituzione del*

convenuto) il libero interrogatorio delle parti ai sensi dell'art. 117 c.p.c., dichiarando espressamente che la decorrenza dei termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 171 bis c.p.c. è differita all'esito dell'udienza (da tenere necessariamente in presenza), nella quale i difensori discuteranno anche in merito alla conversione del rito.

Ciò eviterà da un lato che i difensori, per non incorrere in decadenze, debbano depositare le memorie antecedenti alla prima udienza, dall'altro, che la conversione del rito abbia luogo dopo il deposito delle memorie, in una fase del processo in cui non avrebbe più alcuna utilità la semplificazione del rito.

4) Con riferimento al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, posto che l'art. 645 c.p.c. contiene tuttora l'espresso riferimento all'atto di citazione, per cui sembrerebbe escludere la possibilità di introdurre l'opposizione con rito semplificato, alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 34501 del 23.11.2022 si ritiene che l'atto introduttivo del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ben possa essere il ricorso previsto dall'art. 281-undecies c.p.c. Pertanto, qualora il deposito del ricorso previsto da tale disposizione abbia luogo nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, l'opposizione sarà ritenuta ammissibile.

5) Con riferimento all'art. 473bis.51 c.p.c., relativo ai procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile, regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e modifica delle relative condizioni, qualora le parti intendano avvalersi della facoltà di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, è opportuno farne richiesta nell'intitolazione del ricorso (a titolo esemplificativo, RICORSO CONGIUNTO PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO CON RICHIESTA DI DEPOSITO DI NOTE SCRITTE) ed esplicitare sin dalle prime righe dell'atto, in caso di separazione e divorzio, la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare.

I ricorsi introduttivi di procedimenti su domanda congiunta ex art. 473bis.51 c.p.c. saranno redatti dai difensori indicando le condizioni già concordate dalle parti (a titolo esemplificativo: "I coniugi vivranno separati...; i figli sono affidati a entrambi i genitori...; "la casa coniugale è assegnata...", anziché "disporre che i coniugi vivano separati"; "disporre l'affidamento condiviso dei figli" ecc.), dal momento che il giudice recepisce, nella quasi totalità dei casi, la regolamentazione prevista dalle parti.

6) Per i procedimenti di modifica delle condizioni di separazione, divorzio e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, sarà mantenuta l'udienza collegiale. Tuttavia, qualora l'impatto della riforma Cartabia dovesse avere riflessi negativi sul conseguimento degli obiettivi posti dal PNRR, i giudici addetti a tali procedimenti

*si riservano di modificare tale orientamento, dandone preventiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo.*

*7) Quanto alla registrazione audiovisiva dell'ascolto dei minori, prevista dall'art. 473bis.5, comma quinto, c.p.c., allo stato attuale, non essendo stata ancora prevista dal Ministero della giustizia la modalità di inserimento del relativo file nel fascicolo elettronico, l'audizione dei minori avrà luogo con le modalità previste dalla seconda parte della disposizione citata.*

*Ovviamente questi aspetti costituiscono un primo esame congiunto delle problematiche più evidenti al momento e non sostituiscono senz'altro l'interpretazione della norma ma faciliteranno nelle prossime settimane le problematiche che ci troveremo ad affrontare nella assoluta novità degli interventi del legislatore.*

*Lo scrivente e l'intero Consiglio dell'Ordine restano a completa disposizione di ognuno di Voi, certi che potremo portare ai Giudici del nostro Tribunale le istanze e le criticità che solleverete.*

*Permettetemi sin da ora di ringraziare la dr.ssa Di Francesco , Presidente della Sezione civile, unitamente a tutti i magistrati, per la cortese disponibilità nei nostri confronti.*

*Un cordiale saluto*

*Il Presidente*

*Avv. Giampietro Berti*